

## Cattura di richiami vivi con reti

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I 29 febbraio 2016, n. 400 - De Zotti, pres.; Lombardi, est. - Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus (avv.ti Linzola e Platania) c. Regione Lombardia (avv.ti Gallonetto e Santagostino) ed a.

**Caccia e pesca - Caccia - Autorizzazione alle Province ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della direttiva 2009/147/CE.**

*(Omissis)*

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso n. R.G. 2112/2013 depositato in data 24 settembre 2013 (cui seguivano ulteriori motivi aggiunti) e ricorso n. R.G. 2287/2014 depositato in data 21 agosto 2014, l'Associazione LAC Onlus impugnava i provvedimenti regionali approvati per la stagione venatoria 2013/2014 e per la stagione venatoria 2014/2015, aventi ad oggetto la cattura di richiami vivi con reti, in deroga all'ordinario regime di protezione dell'avifauna di cui alla direttiva 2009/147/CE ed alla L. n. 157/1992.

Si costituivano in entrambi i giudizi la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, la Provincia di Bergamo, la Provincia di Monza e Brianza e l'Associazione ANUU Cacciatori Migratoristi Italiani - Sezione Provinciale di Brescia, e per il solo ricorso n. 2112/2013 l'ISPRA.

La Sezione respingeva le domande cautelari proposte nei due giudizi e le cause venivano discusse nel merito e trattenute in decisione congiuntamente alla pubblica udienza del 27 gennaio 2016.

Preliminarmente, occorre riunire i due ricorsi in trattazione, per connessione soggettiva e medesimo ambito di materia coinvolta.

Si tratta invero dell'impugnazione di due provvedimenti analoghi, che differiscono soltanto per la stagione venatoria cui fanno riferimento.

Nel merito, il Collegio rileva, in primo luogo, che con atto del primo dicembre 2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha annullato, ai sensi del comma 4 dell'art. 19-bis della L. n. 157/1992, la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 20 giugno 2014 (impugnata con il ricorso n. R.G. n. 2287/2014).

La Federazione Italiana della Caccia aveva chiesto l'annullamento della predetta delibera del Consiglio dei Ministri, ma con sentenza n. 264/2016 pubblicata lo scorso 10 febbraio la Sezione ha dichiarato l'inammissibilità di tale ricorso.

Ne deriva che la Lega per l'Abolizione della Caccia non ha più interesse ad ottenere l'annullamento di un provvedimento legittimamente eliminato dal mondo giuridico.

Tale interesse, qualificabile ormai come soltanto morale o conformativo, risulta venuto definitivamente meno anche con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento del 6 settembre 2013.

Al riguardo, il Collegio osserva che non vi è agli atti una formale richiesta di risarcimento del danno e che si è da tempo conclusa la stagione venatoria cui il predetto provvedimento si riferiva.

Occorre inoltre considerare che un accertamento incidentale dell'illegittimità di atti che hanno definitivamente esaurito i loro effetti, ai soli fini di orientare l'attività successiva ed eventuale delle autorità amministrative e di governo preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, parrebbe nella sostanza implicare una pronuncia su "poteri amministrativi non ancora esercitati", in palese violazione del limite di cui all'art. 34, comma 2 c.p.a., posto dal legislatore a presidio della separazione tra potere esecutivo e potere giurisdizionale.

Da ultimo, poi, è intervenuto l'art. 21 della L. n. 115/2015, che, sostituendo il comma 3 dell'art. 4 della L. n. 157/1992, risulta comportare, di fatto, la chiusura degli impianti di cattura autorizzati dalla Regione.

A tale orientamento si è conformato lo stesso Consiglio regionale della Lombardia, come reso evidente dall'esame della delibera di approvazione dell'ordine del giorno (delibera pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione il 10 novembre 2015 e depositata dalla ricorrente agli atti del ricorso n. 2287/2014), con cui il predetto Consiglio regionale ha rilevato in parte motiva che le recenti modifiche normative impediscono "la possibilità di approvvigionare i cacciatori dei richiami vivi attraverso gli impianti di cattura (roccoli e relative reti)".

Deve dunque dichiararsi l'improcedibilità di entrambi i ricorsi; sussistono gravi ragioni, con riferimento alla novità e complessità della questione interpretativa sollevata – specie in rapporto alle scelte imposte dall'ordinamento comunitario e al graduale adeguamento della legislazione statale – per compensare tra le parti le spese del giudizio.

*(Omissis)*